

Le assicurazioni legate al superbonus 110%

Webinar Giovedì 11 febbraio 2021

Giuseppina Corona direttore generale CIS BROKER SRL

Il Superbonus è una agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Le assicurazioni legate al superbonus coprono ogni ambito delle varie attività :

I Professionisti

Le imprese

GLI OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI

- Le assicurazioni

RESPONSABILITA' IN CAPO AI PROFESSIONISTI

l'art. 119 del decreto rilancio prevede che i professionisti debbono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile,

- 1) con massimale **adeguato** al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle attestazioni o asseverazioni
- 2) Con massimale non inferiore a 500 mila euro.

. I soggetti stipulano una polizza di

assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o

asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o

asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al/

bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata."

- Che cosa assicura la polizza di Responsabilità Civile professionale ?

L'assicurazione della responsabilità civile professionale consiste nella copertura delle perdite patrimoniali e danni subiti da terzi in conseguenza di negligenze, colpe professionali, errori od omissioni nell'esercizio delle attività svolte da professionisti o da società che svolgono servizi professionali

La polizza rc del professionista generalmente è di tipo all Risks e garantisce eventuali danni arrecati a terzi derivanti dall'esercizio di attività previste dalle Leggi e dai Regolamenti che ne disciplinano la professione di ingegnere ed architetto ne consegue che le asseverazioni/attestazioni rilasciate ai sensi dell'art. 119 della L. 77 del 17 luglio 2020 rientrano tra le attività professionali .

Va precisato che le polizze di rc professionale oggi presenti sul mercato sono in forma **claims made** cioè fornisce copertura assicurativa per **richiesta di risarcimento avanzata nel periodo di validità della polizza stessa** pertanto, se la polizza che viene allegata all' asseverazione è in tale forma, non vi è certezza di essere garantiti ; **quando venisse accertata «molto tempo più tardi» la richiesta di risarcimento.**

Qual' è la definizione di Asseverazione

Per asseverazione si intende la dichiarazione sottoscritta dal tecnico abilitato, ai sensi ed agli effetti degli art. 47,75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale lo stesso attesta che gli interventi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'art. 119 del Decreto Rilancio sono rispondenti ai requisiti di cui all'allegato A del Decreto Requisiti Bonus, nonché la congruità dei costi degli stessi interventi, anche rispetto ai costi specifici di cui all'articolo 3 comma 2 del Decreto Requisiti Ecobonus.

- ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEI TECNICI LAUREATI E DIPLOMATI LIBERI PROFESSIONISTI O STUDI O SOCIETA' DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LE ATTIVITA' LEGATE AL COMMA 14 DELL'ART. 119 DEL D.L. 34/2020
- Chi sono gli assicurati :
- Oltre al Contraente stesso, è Assicurato ogni singolo professionista che opera stabilmente con il Contraente in qualità di Associato, dirigente o dipendente professionalmente qualificato. E' Assicurato inoltre limitatamente all'attività Professionale svolta congiuntamente con Contraente o per conto del Medesimo, ogni consulente esterno munito di regolare contratto e ognuno dei soggetti che vengono indicati nel « questionario» che hanno col Contraente il rapporto indicato.
- La qualifica di Assicurato presuppone (condizione essenziale) che ogni professionista e ogni soggetto precitato sia abilitato e legittimato alla professione in base alle norme vigenti e/o iscritto ai relativi ordini professionali.

Ora che abbiamo analizzato le caratteristiche delle polizze rc base ed asseverazione entriamo nel merito sulla validità e le motivazioni dibattute sulla necessità di fare una polizza specifica per le asseverazioni.

Se sino a luglio 2020 si pensava bastasse la polizza rc professionale di base ad agosto con il testo del Decreto Attuativo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 ottobre, si rilevava che il modello da sottoporre all'ENEA presentava questa dichiarazione:

a garanzia della presente asseverazione è stata stipulata a proprio nome ed esclusivamente per le finalità di cui al comma 14 del dell'art. 119 del D.L. 34/2020, la polizza assicurativa n. _____ con la compagnia assicuratrice _____, regolarmente autorizzata da _____, per un importo di lavori pari a _____ euro di cui si allega copia e che la stessa polizza è stata utilizzata per altre asseverazioni rese sempre ai sensi del comma 13 dell'art. 11° del D.L. 34/2020 per un importo complessivo pari a: _____ euro.

Il termine usato **ESCLUSIVAMENTE** cambia l'interpretazione e porta all'obbligo di una polizza dedicata . Pur non essendo corretta la forma giuridica poiché si parla di esclusiva in un allegato al decreto e non nel decreto stesso, e ci sia ancora molta confusione in materia,

riteniamo che la polizza ad hoc sia **NECESSARIA** perché dà la certezza del massimale e della durata della garanzia (postuma) ed ottempera a quanto richiede il comma 14 dell'art. 119 della norma rispondendo pienamente e tutelando così anche il professionista .

In quanto alla postuma va rilevato il fatto che le asseverazioni per il superbonus prevedono verifiche fiscali entro gli 8 anni in caso di cessione del credito per cui va prevista la postuma dei 10 anni.

Va anche detto che la polizza rc base prevede postuma laddove ci sia interruzione dell'attività e va pagata la decennale postuma che in alcune polizze non è quantificata ma bensì viene espresso al momento della richiesta e con sorprese a volte sull'importo .

Non ultima come importanza va tenuto presente che qualora la polizza rc base non tenga conto del vincolo di Solidarietà qualora ci fosse una chiamata in causa in solido con altri soggetti quali le imprese che hanno effettuato i lavori, **non ci sarebbe copertura** qualora i soggetti non fossero solvibili o non adeguatamente assicurati.

Il professionista però non deve dimenticare anche i rischi penali e le sanzioni amministrative derivanti dalla presunta non veridicità delle attestazioni o asseverazioni.

L'art. 481 del Codice Penale stabilisce che "Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51 a € 5.161".

Diventa pertanto opportuno per il professionista dotarsi di una polizza che assicuri la tutela legale con la quale l'assicuratore prenda in carico le spese legali per difenderlo in sede penale.

Le sanzioni previste dal legislatore per il professionista vanno dai 2000 ai 15mila euro singolarmente per ogni documento ritenuto falso. In queste situazioni il professionista, attraverso una polizza di tutela legale, può ricevere un supporto legale che si occupi di presentare ricorso per opporsi alle sanzioni amministrative e tributarie inflitte.

La polizza di tutela legale può inoltre arrivare in aiuto al professionista nel caso in cui la propria compagnia di responsabilità civile professionale non si attivi efficacemente a salvaguardia del professionista in caso di richiesta danni.

Cos'è la polizza tutela legale ?

➤ POLIZZA TUTELA LEGALE del professionista di area tecnica

➤ Che tipo di assicurazione è?

- Si tratta di un'assicurazione di tutela legale per l'attività professionale nell'area tecnica che garantisce le spese di avvocati e periti incaricati per la difesa dei diritti del professionista e delle persone che collaborano nell'attività

➤ Che cosa è assicurato?

- ✓ consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie in copertura;
- ✓ assistenza legale diretta per la risoluzione amichevole delle controversie;
- ✓ copertura delle spese legali, peritali, investigative,
- processuali necessarie in ogni fase della controversia e di giudizio.

Le garanzie sopra indicate operano nei seguenti ambiti:

- ✓ **Ambito penale:** assistenza legale in caso di procedimento penale
- ✓ **Ambito civile** extracontrattuale: tutela legale in caso di danni extracontrattuali subiti da terzi; integrazione dell'Assicurazione di Responsabilità Civile in caso di danni causati a terzi, per spese di resistenza e soccombenza
- ✓ **Ambito amministrativo:** prevede tutela legale per opposizione a sanzioni amministrative per la presunta inosservanza di norme di legge
- ✓ **Contestazioni Ordine Professionale/Autorità:** per l'opposizione a contestazioni da parte dell'Ordine Professionale/Autorità che diano origine ad un procedimento disciplinare

LE IMPRESE e le assicurazioni legate al Superbonus 110%

Polizza CAR (Contractor's All Risks)

La Polizza CAR è una soluzione assicurativa rivolta alle imprese che commissionano o prendono parte nella costruzione, manutenzione e ampliamento di opere pubbliche e private.

Il termine CAR è l'acronimo di Contractor's All Risks, il cui significato è appunto 'tutti i rischi del costruttore'.

Le opere pubbliche alle quali facciamo riferimento sono strade, ponti, ferrovie, aeroporti e fabbricati civili. Nella categoria opere private possono rientrare fabbricati civili, condomini, capannoni industriali e fabbricati commerciali.

La Polizza CAR, ad ogni modo, è una copertura assicurativa che protegge il patrimonio di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione di un'opera da numerosi rischi:

Danni materiali e diretti alla struttura e alle sue parti presenti nel cantiere

Incendio

Furto

Danni da calamità naturali ed eventi atmosferici

Lesioni fisiche procurate a chi lavora o a chi visita il cantiere

EAR – Tutti i rischi del montaggio

COPERTURA PER IL MONTAGGIO DI MACCHINARI ED IMPIANTI INDUSTRIALI

La polizza Tutti i Rischi di Montaggio, nota sul mercato internazionale come E.A.R. Erection All Risks, è utilizzata per il montaggio ed il collaudo di singoli macchinari o di intere linee produttive per impianti industriali di qualsiasi tipo quali:

impianti chimici, farmaceutici, raffinerie, cartiere, zuccherifici ed impianti per l'industria agroalimentare, impianti siderurgici, petrolchimici, chimici, centrali elettriche, gasdotti, oleodotti, turbine, pompe, compressori, macchine a controllo numerico, carpenteria metallica, ecc.

La polizza Tutti i Rischi di Montaggio è una polizza in forma All Risks cioè copre tutti i danni materiali e diretti, tranne quelli espressamente esclusi.

Polizza postuma rimpiazzo opere

Si tratta di una particolare garanzia postuma che ha le seguenti caratteristiche :

Riguarda esclusivamente le opere edili che fanno parte dell'appalto

(sono esclusi gli impianti tecnici)

Copre i danni materiali e diretti causati da errata posa in opera o da difetto di prodotti impiegati che rendono l'opera non idonea per le prestazioni a cui è destinata.

Deve essere fatta all'inizio dei lavori ed è valida dalla data risultante dal verbale di accettazione dell'opera sottoscritta dal committente o dalla data di collaudo con esito positivo.

L'assicurazione ha effetto a partire dal secondo anno successivo alla data di decorrenza.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

CIS BROKER SRL
Via Giuseppe Ripamonti n.129
20141 MILANO
Tel. 02 5513053 - fax 02 54128393